



Ufficio Tecnico
AR/

Roma, 18 maggio 2007

Circolare n.40/2007

Società Affiliate
Comitati e Delegazioni Regionali

e, p.c. Componenti il Consiglio Federale

Oggetto: Regolamento Tecnici Federali

Trasmettiamo in allegato il testo del Regolamento Tecnici federali, così come approvato dal Consiglio federale successivamente alla proposta di modifica della Commissione Formazione Quadri, specificando che entrerà in vigore il 24 maggio p.v.

Evidenziamo che, come si evince dall'art.15 del Regolamento, potrà essere attribuita la specializzazione di "Tecnico Giovanile" ad Istruttori e Allenatori in possesso del Diploma I SEF o della Laurea in Scienze Motorie.

Pertanto, nel caso in cui vi siano persone che desiderano avvalersi di tale possibilità, nel rispetto dei requisiti richiesti, le Società dovranno trasmettere all'Ufficio Tecnico federale, tramite il Comitato Regionale di appartenenza, l'elenco dei nominativi accompagnato da specifica attestazione comprovante tale titolo di studio.

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

Il Segretario Generale
M.d.S. Alvaro Carboni



Regolamento Tecnici Federali

(in vigore dal 24/5/2007)

Art.1 – Categorie Tecniche

La FITARCO riconosce le seguenti qualifiche tecniche:

- Istruttore I Livello
- Istruttore di II Livello
- Allenatore
- Allenatore Nazionale

La FITARCO inoltre prevede le seguenti specializzazioni per le quali sono previste specifiche formazioni nell'ambito dei vari livelli di qualifica:

- Tecnico Giovanile
- Tecnico per arcieri disabili

Per i soli Allenatori sono previste le seguenti specializzazioni:

- Tecnico specializzato per Arco Olimpico
- Tecnico specializzato per Arco Compound
- Tecnico specializzato per Arco Nudo
- Tecnico specializzato per Ski Archery

Le specializzazioni acquisite prima del 2002 conservano la loro validità in deroga alla presente disposizione.

Art.2 – Acquisizione delle qualifiche

Le qualifiche di cui all'Art.1 si acquisiscono per:

- *Istruttore di I Livello*: dopo il superamento degli esami previsti al termine degli appositi corsi organizzati dal proprio o da altri Comitati Regionali d'intesa con la Commissione Formazione Quadri FITARCO.
- *Istruttore di II Livello*: dopo il superamento degli esami previsti al termine degli appositi corsi organizzati dal proprio o da altri Comitati Regionali d'intesa con la Commissione Formazione Quadri FITARCO.
- *Allenatore*: dopo il superamento degli esami previsti al termine degli appositi corsi organizzati dalla Commissione Formazione Quadri FITARCO, nell'ambito delle strutture centrali federali e con la collaborazione dei docenti della Scuola dello Sport CONI.
- *Allenatore Nazionale*: dopo il superamento degli esami previsti al termine degli appositi corsi organizzati dalla Commissione Formazione Quadri FITARCO, nell'ambito delle strutture centrali federali e con la collaborazione dei docenti della Scuola dello Sport CONI. La qualifica di Allenatore Nazionale può essere, inoltre, conferita per titoli, previo il superamento di un colloquio valutativo svolto da una specifica Commissione composta dal Responsabile della Commissione Formazione Quadri FITARCO che la presiede, da un membro della medesima Commissione, da questa designato, da uno dei Rappresentanti dei Tecnici, eletto nel Consiglio Federale, dal Direttore tecnico delle Squadre Nazionali.
- *Diplomi di Specializzazione*: dopo il superamento di specifici esami conseguenti alla frequenza di corsi appositamente organizzati o nell'ambito dei corsi di cui ai punti precedenti ove espressamente trattati.

Art.3 – Il Ruolo dei Tecnici

I Tecnici che hanno conseguito le qualifiche e le specializzazioni di cui all'Art.1 costituiscono il Ruolo dei Tecnici Federali.

L'iscrizione nel Ruolo dei Tecnici Federali è un diritto acquisito per il solo fatto di aver conseguito una delle qualifiche previste. Il mantenimento nel ruolo è subordinato al solo ritesseramento alla FITARCO da parte del tecnico.



Art.4 – L'Albo dei Tecnici

Per svolgere la loro attività nell'ambito degli Organi ed Organismi federali e beneficiare dei programmi di formazione ed informazione federali, i Tecnici debbono essere iscritti all'Albo dei Tecnici Federali.

La prima iscrizione all'Albo avviene d'ufficio al conseguimento della qualifica, ed è gratuita.

L'iscrizione, per gli anni successivi a quello del conseguimento della qualifica, comporta il pagamento di una tassa il cui ammontare è fissato annualmente dal Consiglio Federale e deve essere versata alla Segreteria Federale, secondo le norme previste dal Regolamento Organico.

Art.5 – Cancellazione dal Ruolo dei Tecnici

I Tecnici federali, che hanno regolarmente acquisito le relative qualifiche saranno cancellati dal Ruolo:

- per dimissioni volontarie, da inviare per iscritto alla Commissione Formazione Quadri, nell'anno di maturazione della decisione;
- per radiazione, a causa di gravi motivi disciplinari, decretata dagli Organi di Giustizia Federali;
- per ritiro temporaneo della Tessera federale, a seguito di provvedimento disciplinare emanato dai competenti Organi di Giustizia Federali;
- per il mancato ritesseramento alla FITARCO.

La cancellazione dal Ruolo determina anche la cancellazione dall'Albo.

Un successivo ritesseramento alla FITARCO comporta l'automatico reintegro nel Ruolo.

Art.6 – Cancellazione dall'Albo dei Tecnici

Il mancato pagamento della tassa di iscrizione all'Albo dei Tecnici Federali comporta la cancellazione dallo stesso per l'anno in questione, con conseguente annullamento delle prerogative previste per i Tecnici iscritti.

Il Tecnico che sia incorso nella cancellazione dall'Albo potrà riscriversi successivamente pagando, oltre alla quota, anche una soprattassa pari al doppio della quota di iscrizione all'Albo dei Tecnici il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Federale; tale possibilità è comunque preclusa a chi sia stato radiato a norma del precedente Art.5.

La cancellazione dall'Albo, ferma restando l'iscrizione al Ruolo, indipendentemente dal versamento della quota, può essere decretata dalla Commissione Formazione Quadri, su indicazione del Comitato Regionale, per i Tecnici che non abbiano frequentato corsi e/o attività di aggiornamento organizzati per le relative qualifiche, per un periodo superiore ai ventiquattro mesi.

Ritardi nel pagamento della tassa di iscrizione all'Albo dei Tecnici Federali, entro i sei mesi dalla data di scadenza, prevedono il versamento di importi maggiorati, secondo quanto stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

Il mancato ritesseramento alla FITARCO, causa di cancellazione dal Ruolo dei Tecnici, determina l'automatica cancellazione dall'Albo.

Art.7 – Requisiti per l'accesso ai corsi e/o agli esami

I requisiti per l'accesso alle qualifiche sono:

- a. aver compiuto il 18° anno d'età;
 - b. essere tesserati FITARCO per almeno due anni;
 - c. aver svolto attività agonistica, intendendosi per tale il conseguimento della terza categoria di merito per le classi juniores, seniores o veterani in una delle divisioni previste dal Regolamento sportivo in vigore al momento della domanda di accesso alla qualifica. Una volta conseguita la terza categoria, il requisito si intende comunque posseduto; l'eventuale successiva perdita non osta, purché il richiedente possa certificarlo.
- Per la qualifica di Istruttore di I Livello: valgono i punti a, b, c del paragrafo precedente.
 - Per la qualifica di Istruttore di II Livello: vi è l'obbligo di essere iscritti all'Albo dei Tecnici da almeno un anno con la qualifica di Istruttore di 1° Livello.



- Per la qualifica di Allenatore, vi è l'obbligo di essere iscritti all'Albo dei Tecnici da almeno due anni, anche non consecutivi, con la qualifica di Istruttore II Livello.
- Per la qualifica di Allenatore Nazionale:, vi è l'obbligo di essere iscritti all'Albo dei Tecnici da almeno due anni, anche non consecutivi.

Per l'accesso ai corsi di Istruttore di II livello e di Allenatore deve, inoltre, essere fornito un "curriculum", convalidato dal Presidente della/e Associazione/i in cui il tecnico ha operato che dimostri l'attività realmente svolta dal Tecnico nella qualifica di appartenenza.

Per le attività svolte in qualità di Tecnico della Squadra Regionale, il Presidente del Comitato, che ha conferito l'incarico, certificherà sia la tipologia dell'incarico sia la durata dello stesso. La dichiarazione farà parte integrante del Curriculum del tecnico.

Per accedere al colloquio valutativo per la qualifica di Allenatore Nazionale, valgono le normative deliberate dal Consiglio Federale, su proposta della Commissione Formazione Quadri FITARCO.

Art.7.1 – Atleti che abbiano partecipato a Campionati Mondiali senior ed/o alle Olimpiadi, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a, b possono accedere al corso per allenatori e ai relativi esami pur in assenza dei due gradi di qualifica precedenti. L'eventuale mancato superamento dell'esame non fornisce alcun diritto d'acquisizione delle qualifiche inferiori.

Art.8 – Riconoscimento delle qualifiche rilasciate da altre Federazioni

Salva diversa disposizione del Consiglio Federale, i diplomi rilasciati o riconosciuti da altre Federazioni di Tiro con l'arco, non danno diritto all'automatica acquisizione della qualifica di Tecnico FITARCO.

È compito della Commissione Formazione Quadri FITARCO valutare l'assegnazione della qualifica di Tecnico, riscontrata come equivalente tra quelle previste dal presente regolamento, in base alla presentazione del piano di studi effettuato, degli esami sostenuti e del "curriculum" operativo del candidato.

Art.9 – Programmi dei corsi

I programmi e la durata dei corsi per il conseguimento delle specifiche qualifiche sono stabiliti dal Regolamento Attuativo dei Corsi per Tecnici, pubblicato dalla FITARCO, e redatto dalla Commissione Formazione Quadri, di concerto con la Commissione Tecnica, cui spettano eventuali deroghe o modifiche.

Tali programmi sono resi disponibili a tutti i tesserati accompagnati dall'elenco dei testi di studio.

Art.10 – Frequenza ai corsi

La frequenza ai corsi, per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle varie qualifiche o specializzazioni, deve essere, come minimo, pari all'80% delle ore previste dal programma del corso stesso.

Una frequenza inferiore al minimo, fa perdere al tesserato qualsiasi diritto relativo al corso stesso e lo obbliga ad una nuova iscrizione.

Art.11 – Mancato superamento degli esami

Nel caso di mancato superamento degli esami di fine corso o di rinuncia con attestata impossibilità a parteciparvi, il candidato può chiedere di sostenere nuovamente la prova d'esame nel corso immediatamente successivo, indetto dal proprio o da altri Comitati Regionali.

In caso di ulteriore esito negativo, interviene l'obbligo di frequenza ad un successivo corso corrispondente.

Art.12 – Corsi di aggiornamento

La Commissione Formazione Quadri FITARCO provvede a fissare le regole per l'organizzazione e l'attuazione di corsi di aggiornamento per le varie qualifiche o specializzazioni, di cui all'Art.1.

Ai corsi di aggiornamento organizzati a livello Nazionale e a quelli organizzati a livello Regionale potranno partecipare solo i Tecnici regolarmente iscritti all'Albo.

**Art.13 – Docenti**

I corsi di formazione e d'aggiornamento, per Tecnici federali, sono tenuti, in via preferenziale, dai docenti iscritti all'Albo Docenti Federali con competenze specifiche relative a tutte le aree d'intervento previste per le diverse tipologie di corsi.

Per lo svolgimento di materie specifiche, la FITARCO può avvalersi di docenti specializzati della Scuola dello Sport del CONI o d'esperti scelti anche al di fuori dell'ambito federale.

Del gruppo Docenti FITARCO fanno parte di diritto gli Allenatori Nazionali, a norma dell'art.4.3 del Regolamento Docenti.

Per l'inserimento all'Albo Docenti Federali si fa riferimento all'apposito Regolamento Docenti Federali.

Art. 14 – Norma transitoria

L'entrata in vigore del presente regolamento causa, per i tecnici in possesso di precedenti qualifiche, l'acquisizione dei livelli rinnovati. La nuova classificazione avverrà d'ufficio, a cura della Commissione Formazione Quadri, secondo la seguente tabella comparativa e nel rispetto dei dati da essa posseduti al momento dell'operazione:

Istruttori di I Livello I tecnici in possesso delle seguenti qualifiche:	Istruttore regionale (1996)* Istruttore con diploma regionale (1998)* Promotore Sportivo (2000)*
Istruttori di II livello I tecnici che alla data del 31.3.2000 erano in possesso delle seguenti qualifiche:	Istruttore con diploma regionale (1998)* Istruttore con diploma di 1° livello (1998)*
Allenatori I tecnici che alla data del 31.3.2000 erano in possesso delle seguenti qualifiche:	Istruttore nazionale (1996)* Istruttore con diploma Nazionale (1998)*
Allenatore Nazionale I tecnici che alla data del 31.3.2000 erano in possesso delle seguenti qualifiche:	Allenatore Nazionale (1996)* Allenatore con riconoscimento nazionale (1998)*

(*) tra parentesi l'anno d'approvazione del Regolamento Istruttori relativo alla dicitura

Art. 15 – Tecnici con specializzazione Giovanile.

Vengono riconosciuti come Tecnici con Specializzazione Giovanile gli Istruttori e Allenatori che abbiano ottenuto un diploma C.A.S. o frequentato, con esito positivo, Corsi I.E.I. o specifici corsi di specializzazione per Tecnico Giovanile previsti dal presente Regolamento.

La qualifica di tecnico con specializzazione giovanile è inoltre attribuita di diritto ad Istruttori e Allenatori in possesso del Diploma ISEF o della Laurea in Scienze Motorie.

Art. 16 – Calendario Corsi di Formazione FITARCO

La CFQ inserirà, e renderà noto per tempo le date di svolgimento di corsi per allenatori o seminari di aggiornamento tecnico e/o di specializzazione a livello nazionale, in concomitanza di questi eventi i Comitati non potranno sovrapporre propri corsi di formazione.